

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

1° agosto 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Principio della parità di trattamento – Figlio minorenne cittadino dell’Unione che beneficia di un diritto di soggiorno in forza di tale direttiva – Concessione di un permesso di soggiorno nazionale al genitore ai fini dell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio – Distinzione in base alla cittadinanza del figlio – Genitore titolare di un diritto di soggiorno in qualità di persona in cerca di lavoro – Deroga al principio della parità di trattamento per quanto riguarda il diritto a una prestazione di assistenza sociale – Portata »

Nella causa C-397/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania), con decisione del 22 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2023, nel procedimento

FL

contro

Jobcenter Arbeitplus Bielefeld,

con l’intervento di:

Stadt Bielefeld,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan (relatore), J. Passer e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: R. Șereș, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 novembre 2024,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e E. Montaguti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione relativo al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra FL e il Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (Centro per l'impiego di Bielefeld, Germania), (in prosieguo: il «Jobcenter Bielefeld») in ordine al rifiuto di quest'ultimo di concedere a FL talune prestazioni sociali previste dalla normativa tedesca.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2004/38/CE

- 3 I considerando 3, 4 e 6 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158 pag. 77, e rettifiche in GU 2005, L 197, pag. 34) enunciano quanto segue:

«(3) La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione.

(4) Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il [regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 2)] e per abrogare i seguenti testi legislativi: (...)

(...)

(6) Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione».

- 4 L'articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2) “familiare”:

a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

- c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

(...)).

5 L'articolo 3 della stessa direttiva, intitolato «Aventi diritto», dispone quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

(...)

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno».

6 L'articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità».

7 L'articolo 14 della direttiva 2004/38, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», ai paragrafi 2 e 4 così dispone:

«2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

(...)

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora:

(...)

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».

8 Ai sensi dell'articolo 24 di tale direttiva, intitolato «Parità di trattamento»:

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. (...)

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a una prestazione di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo

più lungo previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), (...) a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».

Regolamento (CE) n. 883/2004

- 9 L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

Diritto tedesco

In materia di soggiorno

- 10 L'articolo 28 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione degli stranieri nel territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), come modificata dalla legge del 27 luglio 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 1386) (in prosieguo: l'«AufenthG»), intitolato «Ricongiungimento familiare con cittadini tedeschi», al paragrafo 1, prima frase, così dispone:

«Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato

1. al coniuge straniero di un cittadino tedesco,
2. al figlio minorenni straniero non coniugato di un cittadino tedesco,
3. al genitore straniero di un cittadino tedesco minorenni non coniugato al fine di esercitare la potestà genitoriale,

se il cittadino tedesco ha la propria residenza abituale sul territorio federale (...)».

- 11 L'articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1986), come modificata dalla legge del 12 novembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 2416) (in prosieguo: il «FreizügG/EU»), è così formulato:

«L'[AufenthG] si applica anche se conferisce uno status giuridico più favorevole rispetto alla presente legge».

In materia di prestazioni di assistenza sociale

- 12 L'articolo 7 del libro II del Sozialgesetzbuch (codice della sicurezza sociale), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «SGB II»), intitolato «Beneficiari delle prestazioni», al paragrafo 1 così disponeva:

«Le prestazioni previste dal presente libro sono erogate a coloro che:

1. siano di età superiore a 15 anni, ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'articolo 7 a,
2. siano abili al lavoro,
3. siano indigenti e,
4. abbiano la propria residenza abituale nella Repubblica federale di Germania (beneficiari abili al lavoro).

Sono esclusi:

1. i cittadini stranieri che non sono lavoratori subordinati o autonomi nella Repubblica federale di Germania e che non godono del diritto di libera circolazione in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, del [FreizügG/EU], e i loro familiari, durante i primi tre mesi del loro soggiorno,
2. i cittadini stranieri
 - a) che non hanno un diritto di soggiorno,
 - b) il cui diritto di soggiorno discende unicamente dall'obiettivo della ricerca di un posto di lavoro (...)

(...)

nonché i loro familiari,

(...)

In deroga alla seconda frase, punto 2, i cittadini stranieri e i loro familiari beneficiano delle prestazioni del presente libro se hanno la propria residenza abituale nel territorio federale da almeno cinque anni (...)).».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 13 FL, ricorrente nel procedimento principale, cittadino polacco, è giunto in Germania il 30 maggio 2020, in provenienza dei Paesi Bassi. La sua compagna, anch'essa cittadina polacca, era giunta in Germania dalla Polonia in precedenza, il 30 agosto 2015. Il loro figlio comune è nato il 27 novembre 2020 in Germania ed è anch'egli cittadino polacco.
- 14 FL, la sua compagna e il loro figlio comune hanno chiesto al Jobcenter Bielefeld di concedere loro il beneficio delle prestazioni di assistenza sociale di base ai sensi del SGB II. Con decisioni del 3 e del 21 dicembre 2020, quest'ultimo ha concesso il beneficio di tali prestazioni, rispettivamente alla compagna di FL a far data dal 30 maggio 2020 e al loro figlio comune, dalla sua data di nascita. Per contro, con decisione del 21 aprile 2021, la domanda di FL è stata respinta per il periodo compreso tra il 30 maggio 2020 e il 28 febbraio 2021, in quanto egli non disponeva di alcun diritto di soggiorno nel territorio tedesco tale da conferirgli il diritto a prestazioni sociali ai sensi del SGB II, con la motivazione che il diritto di soggiorno gli era riconosciuto solo ai fini della ricerca di un posto di lavoro.
- 15 Con decisione del 19 luglio 2021, il Jobcenter Bielefeld ha respinto in quanto infondato il reclamo presentato da FL avverso tale decisione di rigetto sulla base, in sostanza, degli stessi motivi su cui era fondata la sua decisione iniziale.
- 16 In particolare, per concludere che FL non beneficiava, nel territorio tedesco, di alcun diritto di soggiorno tale da conferirgli il diritto a prestazioni sociali ai sensi del SGB II, il Jobcenter Bielefeld ha considerato, in primo luogo, che FL non poteva pretendere, in forza del diritto nazionale, un diritto di soggiorno in qualità di familiare o congiunto della sua compagna che era titolare di un diritto di soggiorno permanente.
- 17 In secondo luogo, esso ha constatato che FL non poteva neppure beneficiare di un permesso di soggiorno per l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, in forza dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG, considerato isolatamente o in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del FreizügG/EU, dato che il rilascio di un siffatto permesso di soggiorno era subordinato alla condizione che il figlio fosse cittadino tedesco, mentre il figlio di FL era cittadino polacco.
- 18 In terzo luogo, il Jobcenter Bielefeld ha ritenuto che un diritto di soggiorno non derivasse neppure dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), né dall'articolo 4

del regolamento n. 883/2004, come interpretati dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C-181/19, EU:C:2020:794). Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, i figli minorenni sarebbero stati soggetti all'obbligo scolastico, il che non avverrebbe nel caso del figlio di FL.

- 19 Il 12 agosto 2021 FL ha adito il Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold, Germania), che è il giudice del rinvio, con un ricorso avverso la decisione del Jobcenter Bielefeld del 19 luglio 2021. A sostegno di tale ricorso FL afferma, in sostanza, che deve essergli concesso un diritto di soggiorno ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG, dell'articolo 6 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), il quale prevede, in particolare, la tutela della famiglia e l'uguaglianza tra figli nati dal matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo FL, è contrario al diritto dell'Unione limitare il ricongiungimento familiare ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle situazioni in cui tale responsabilità viene esercitata su un figlio minorenne che ha la cittadinanza tedesca, in quanto ciò costituisce non solo una restrizione alla libera circolazione, ma anche una violazione del diritto alla parità di trattamento.
- 20 Il Jobcenter Bielefeld fa valere che un permesso di soggiorno non può essere concesso a FL sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG, dato che, secondo la sua stessa formulazione, tale disposizione riguarda solo i figli minorenni che hanno la cittadinanza tedesca. Il fatto che una disposizione nazionale in materia di immigrazione e di soggiorno operi una distinzione tra cittadini nazionali e stranieri sarebbe inerente a tale tipo di normativa, senza che per ciò la disposizione di cui trattasi sia contraria al diritto dell'Unione.
- 21 Il giudice del rinvio indica che, in Germania, esiste una controversia tanto dottrinale quanto giurisprudenziale sulla questione se l'articolo 11, paragrafo 14, prima frase, del FreizügG/EU, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG e con l'articolo 18, primo comma, TFUE, possa fondare un diritto di soggiorno per il genitore che esercita la responsabilità genitoriale su un minore cittadino dell'Unione che, pur non avendo la cittadinanza tedesca, gode, nel territorio tedesco, di un diritto di soggiorno derivato da quello dell'altro genitore. In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene necessario, ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini dell'esame della conformità della normativa tedesca pertinente alla luce del diritto dell'Unione.
- 22 Infatti, se a FL fosse riconosciuto un diritto di soggiorno nel territorio tedesco per un motivo diverso da quello connesso alla ricerca di un posto di lavoro, egli dovrebbe, in linea di principio, vedersi riconosciuto anche il diritto al versamento di prestazioni sociali ai sensi del SGB II.
- 23 In tale contesto, il Sozialgericht Detmold (Tribunale per il contenzioso sociale di Detmold) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, nell'ambito della potestà genitoriale su un minore, solo al genitore straniero di un figlio minore non coniugato, figlio che abbia la cittadinanza dello stesso Stato membro, deve essere concesso un permesso di soggiorno, sempreché quest'ultimo abbia la propria residenza abituale nel territorio nazionale, con la conseguenza che ai cittadini dell'Unione di uno Stato membro non spetta un siffatto diritto alla concessione di un permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio della potestà genitoriale su un minore, cittadino dell'Unione, che abbia invece la cittadinanza di un altro Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

- 24 *In limine*, occorre, in primo luogo, osservare che la Commissione europea ha evocato la possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi di un diritto di soggiorno nel territorio tedesco in quanto «partner» della madre del loro figlio comune, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

della direttiva 2004/38, precisando che, se quest'ultimo avesse un siffatto diritto, non sarebbe più necessario rispondere alla questione sollevata ai fini della soluzione della controversia principale.

- 25 A tale riguardo, occorre rammentare che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, o quando il problema sia di natura ipotetica, oppure ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 10 aprile 2025, Amilla, C-723/23, EU:C:2025:262, punto 38 e giurisprudenza citata).
- 26 Nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale pretende non già un diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, bensì un diritto di soggiorno previsto dal diritto nazionale ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e la valutazione della fondatezza di tale pretesa richiede, a parere del giudice del rinvio, un'interpretazione del diritto dell'Unione. Orbene, la semplice possibilità che l'interessato possa, eventualmente, beneficiare anche di un altro diritto di soggiorno non è tale da far apparire in modo manifesto che le disposizioni del diritto dell'Unione di cui si chiede l'interpretazione non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva della controversia principale o che il problema sollevato da tale questione è ipotetico.
- 27 In secondo luogo, i quesiti del giudice del rinvio vertono, più specificamente, sulla possibilità, per un cittadino polacco padre di un figlio minorenni, anch'egli cittadino polacco e che abbia la propria residenza abituale nel territorio tedesco, di beneficiare di un permesso di soggiorno nazionale ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale su tale figlio, qualora detto figlio soggiorni in tale territorio in forza della direttiva 2004/38, in quanto familiare di sua madre, anch'essa cittadina polacca e titolare in tale Stato di un diritto di soggiorno permanente in applicazione di tale direttiva. Peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale questione si basa sulla premessa che FL non beneficia di altro diritto di soggiorno in Germania se non di quello fondato sul suo status di persona in cerca di un posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38.
- 28 È altresì pacifico che il permesso di soggiorno richiesto da FL ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale gli darebbe diritto a prestazioni sociali, mentre, in forza del diritto tedesco, il diritto di soggiorno in Germania ai soli fini della ricerca di un posto di lavoro non gli dà diritto a tali prestazioni. È per tale motivo che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, FL sostiene, dinanzi al giudice del rinvio, che gli deve essere rilasciato un siffatto permesso di soggiorno nazionale e, di conseguenza, che gli devono essere concesse prestazioni sociali ai sensi del SGB II.
- 29 In tali circostanze, spetta alla Corte fondarsi anch'essa sulla premessa esposta al punto 27 della presente sentenza al fine di rispondere alla questione sollevata.
- 30 In terzo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora una questione pregiudiziale si limiti a rinviare al diritto dell'Unione senza indicare le disposizioni di tale diritto alle quali si fa riferimento, è compito della Corte dedurre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell'Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell'oggetto della lite (sentenza del 12 febbraio 2015, Surgicare, C-662/13, EU:C:2015:89, punto 17 e giurisprudenza citata).
- 31 Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio menzioni, nella motivazione della decisione di rinvio, diverse disposizioni del diritto dell'Unione, è unicamente alla luce dell'articolo 18 TFUE che esso fornisce la ragione, esposta al punto 21 della presente sentenza, per la quale esso chiede se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale violi il diritto dell'Unione, fermo restando, come risulta dal punto 27 di tale sentenza, che tale giudice parte dalla premessa secondo cui la direttiva 2004/38 è anch'essa applicabile nel caso di specie.
- 32 In tali circostanze, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 18 TFUE e/o la direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un permesso di soggiorno, previsto dal diritto nazionale ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere rilasciato a un cittadino

dell'Unione titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore, per il solo motivo che tale figlio, pur essendo anch'esso cittadino dell'Unione e soggiornando nel territorio di tale Stato membro in forza di tale direttiva, non ne possiede la cittadinanza.

- 33 A tale proposito, occorre rilevare, anzitutto, che dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno nazionale di cui trattasi nel procedimento principale creano una differenza di trattamento in funzione della cittadinanza tra i figli minorenni residenti nel territorio tedesco. In particolare, in forza della normativa tedesca, un permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale può essere rilasciato ad un cittadino di un altro Stato membro solo se tale responsabilità è esercitata nei confronti di un figlio minore non coniugato avente la residenza abituale nel territorio tedesco la cittadinanza tedesca. Di conseguenza, nel caso di un figlio minore cittadino dell'Unione che non ha la cittadinanza tedesca, un tale permesso di soggiorno nazionale non potrebbe essere concesso al suo genitore cittadino di un altro Stato membro, quand'anche il figlio di cui trattasi avesse anch'egli la sua residenza abituale nel territorio tedesco.
- 34 Orbene, occorre rilevare che l'articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell'Unione e che tale status è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del Trattato FUE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenza del 15 luglio 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 62).
- 35 Ogni cittadino dell'Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall'articolo 18 TFUE, in tutte le situazioni che rientrano nella sfera di applicazione *ratione materiae* del diritto dell'Unione. Tali situazioni comprendono quelle che rientrano nell'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri conferita dall'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE e dall'articolo 21 TFUE (sentenza del 15 luglio 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 63).
- 36 Poiché il figlio del ricorrente nel procedimento principale è un cittadino dell'Unione che soggiorna in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, la sua situazione rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del diritto dell'Unione, cosicché egli, in linea di principio, può far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità figurante all'articolo 18 TFUE (v., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 64).
- 37 Tuttavia, in conformità ad una giurisprudenza costante, l'articolo 18, primo comma, TFUE è applicabile in maniera autonoma soltanto in situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione per le quali il Trattato FUE non preveda norme specifiche che vietano discriminazioni (sentenza del 15 luglio 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 65).
- 38 A tale proposito, si deve rilevare che il principio di non discriminazione viene concretizzato nei confronti dei cittadini dell'Unione che esercitano loro libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri all'articolo 24 della direttiva 2004/38 (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punto 66).
- 39 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva e beneficiano dei diritti dalla stessa riconosciuti i cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, nonché i loro familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della medesima, che li accompagnino o li raggiungano. Orbene, è quanto si verifica nel caso di una persona come il figlio del ricorrente nel procedimento principale, che, come risulta dal punto 27 della presente sentenza, è cittadino polacco e soggiorna nel territorio tedesco in quanto familiare di sua madre, la quale è anch'essa cittadina polacca e gode di un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.
- 40 In tali circostanze, occorre procedere all'interpretazione dell'articolo 24 della direttiva 2004/38.

- 41 Per quanto riguarda, quindi, tale articolo 24, in primo luogo, il paragrafo 1 di detto articolo dispone che ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base a detta direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del Trattato FUE.
- 42 A tale proposito, da un lato, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, nel caso di specie, il figlio del ricorrente nel procedimento principale è un cittadino dell'Unione che soggiorna nel territorio tedesco «in base alla (...) direttiva» 2004/38, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della stessa.
- 43 Dall'altro lato, la concessione di un diritto di soggiorno nazionale a un genitore di un figlio minorenni cittadino dell'Unione che abbia esercitato la sua libertà di circolazione e di soggiorno rientra «nel campo di applicazione del trattato», ai sensi di detto articolo 24, paragrafo 1, nella misura in cui la concessione di un siffatto diritto è tale da favorire l'esercizio, da parte del figlio minorenni interessato, del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nello Stato membro ospitante.
- 44 Infatti, come la Corte ha già precisato, emerge dai considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 che quest'ultima mira ad agevolare l'esercizio del diritto primario e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell'Unione dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, e a rafforzare tale diritto primario. La tutela della vita familiare di tali cittadini e, in particolare, l'adozione di misure volte a favorire l'integrazione delle loro famiglie nello Stato membro ospitante rientrano nel perseguimento di tale obiettivo [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, *État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)*, C-930/19, EU:C:2021:657, punti 81 e 82 e giurisprudenza citata]. Orbene, la concessione di un permesso di soggiorno nazionale al genitore di un minore cittadino dell'Unione che soggiorna abitualmente in uno Stato membro risponde a tali obiettivi, in quanto consente di preservare la vita familiare di tale minore nel territorio di tale Stato membro e di favorire l'integrazione della sua famiglia in quest'ultimo, tanto più quando un siffatto permesso di soggiorno mira a consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale su detto minore, e quindi, in linea di principio, fintantoché quest'ultimo rimane soggetto a tale responsabilità.
- 45 Pertanto, il principio della parità di trattamento concretizzato all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, il quale esige che le persone che si trovano in situazioni analoghe siano trattate allo stesso modo sul piano giuridico, trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale.
- 46 Nell'ambito del procedimento principale, è pacifico che il permesso di soggiorno richiesto da FL non gli è stato rilasciato per il solo motivo che suo figlio non ha la cittadinanza tedesca, poiché FL soddisfa, peraltro, le altre condizioni previste dal diritto tedesco ai fini del rilascio di un permesso sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG. Ne consegue che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale produce una discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza del figlio ed è quindi contraria all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, in quanto non riconosce al genitore cittadino di un altro Stato membro un diritto di soggiorno al fine di consentirgli di esercitare la responsabilità genitoriale su tale figlio, mentre un minore tedesco che si trovi in una situazione del genere può beneficiare della presenza nel territorio tedesco del genitore cittadino di un altro Stato membro a questi stessi fini.
- 47 Tale constatazione non è rimessa in discussione dall'argomento dedotto dal governo tedesco in udienza, secondo cui il diritto di soggiorno previsto all'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG mira a tutelare il diritto costituzionale dei cittadini tedeschi di soggiornare e risiedere liberamente in Germania, obiettivo che osterebbe a che un minore cittadino tedesco debba, se del caso, lasciare il suo paese d'origine se il genitore straniero non ha il diritto di soggiorno e rispetto al quale i cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza tedesca si troverebbero in una situazione diversa, in quanto la mancata concessione di tale diritto di soggiorno non potrebbe implicare che essi debbano lasciare il loro paese d'origine.
- 48 Infatti, anche se un cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza tedesca non gode di un siffatto diritto costituzionale e, per beneficiare di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38, deve rispettare le condizioni di esercizio di tale diritto previste da tale direttiva, resta il fatto che, fintantoché tali condizioni sono rispettate, quest'ultimo beneficia, al pari di un cittadino dell'Unione di cittadinanza

tedesca, del diritto di soggiornare liberamente nel territorio tedesco, cosicché le loro situazioni sono comparabili, fermo restando che, ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento, il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che esse siano simili [v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C-451/16, EU:C:2018:492 punto 41].

49 Pertanto, in presenza di una normativa come quella di cui al punto 46 della presente sentenza, il genitore del minore non avente la cittadinanza tedesca dispone, sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, di un diritto di ottenere un permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul proprio figlio alle stesse condizioni applicabili, in forza di tale normativa, ai genitori stranieri di minori aventi la cittadinanza tedesca.

50 Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui FL rivendica la concessione mira, in definitiva, come risulta dai punti 43 e 44 della presente sentenza, a consentirgli, nella sua qualità di genitore non cittadino dello Stato membro ospitante, di esercitare la sua responsabilità genitoriale sul figlio che vi risiede abitualmente e, pertanto, a preservare la vita familiare di tale figlio in Germania nonché la sua libertà di circolare e di soggiornare nel territorio tedesco, dal momento che neppure detto figlio ha la cittadinanza tedesca, bensì quella di un altro Stato membro. Orbene, se al genitore di tale figlio non potesse essere concesso il permesso di soggiorno nazionale al quale possono aspirare i genitori di un cittadino nazionale, ne conseguirebbe una violazione della parità di trattamento di tale figlio (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Chief Appeals Officer e a., C-488/21, EU:C:2023:1013, punti da 66 a 69).

51 Una discriminazione come quella menzionata al punto 46 della presente sentenza non può, peraltro, essere giustificata alla luce della deroga prevista all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nella misura in cui il diritto di soggiorno del minore di cui trattasi non rientra nelle ipotesi previste da tale disposizione.

52 In secondo luogo, relativamente alle conseguenze derivanti dalla concessione di un permesso di soggiorno sulla sola base del diritto nazionale, è stato ricordato al punto 28 della presente sentenza che, nella specie, in forza del diritto tedesco, il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG può, per tale ragione, pretendere anche la concessione di prestazioni sociali ai sensi del SGB II. Tali prestazioni sono state tuttavia rifiutate a FL per il motivo che egli non gode di altro diritto di soggiorno sul territorio tedesco se non di quello che può vantare in quanto persona in cerca di un posto di lavoro.

53 Vero è che lo stesso FL soggiorna nel territorio di tale Stato membro «ai sensi della direttiva 2004/38» e, più specificamente, in forza dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di quest'ultima, in qualità di persona in cerca di un posto lavoro. Orbene, l'articolo 24, paragrafo 2, di tale direttiva consente espressamente agli Stati membri di derogare al principio della parità di trattamento e di negare la concessione di prestazioni sociali a un richiedente il cui diritto di soggiorno si fonda su tale articolo 14, paragrafo 4, lettera b).

54 Tuttavia, se a FL fosse concesso il permesso di soggiorno che rivendica sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, punto 3, dell'AufenthG, le considerazioni esposte al punto precedente non sarebbero comunque tali da rimettere in discussione il suo diritto alla concessione di prestazioni sociali ai sensi del SGB II.

55 Infatti, se è vero che, nella sua qualità di titolare di un diritto di soggiorno nel territorio nazionale al solo scopo di cercarvi un posto di lavoro, tali prestazioni possono essere negate a FL dal legislatore nazionale sulla base della deroga prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, resta il fatto che quest'ultimo può, se del caso, pretendere il versamento di dette prestazioni ad altro titolo (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld (C-181/19, EU:C:2020:794, punto 70).

56 Di fatto, l'ambito di applicazione di tale deroga è limitato, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sociale, alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, da un lato, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, per un periodo massimo di tre mesi, e, dall'altro, dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di detta direttiva, oltre tale periodo, ai fini della ricerca di un posto di lavoro.

- 57 Ne consegue che detta deroga non trova applicazione quando il figlio dell'interessato gode di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 che non è uno di quelli di cui al punto precedente.
- 58 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 24 della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un permesso di soggiorno, previsto dal diritto nazionale ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere rilasciato a un cittadino dell'Unione che sia titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore, per il solo motivo che quest'ultimo, pur essendo anch'egli cittadino dell'Unione e soggiornando nel territorio di tale Stato membro in forza di tale direttiva, non ne possiede la cittadinanza.

Sulle spese

- 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE,

dev'essere interpretato nel senso che:

osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un permesso di soggiorno, previsto dal diritto nazionale ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non può essere rilasciato a un cittadino dell'Unione che sia titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore, per il solo motivo che quest'ultimo, pur essendo anch'esso cittadino dell'Unione e soggiornando nel territorio di tale Stato membro in forza di tale direttiva, non ne possiede la cittadinanza.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.